

Allegato "B" al n.2582/1557 di Repertorio

STATUTO

FONDOPROFESSIONI

Art.1 - Costituzione

1. A seguito dell'accordo interconfederale del 7 novembre 2003 tra Confprofessioni, Confedertecnica e Cipa e CGIL, CISL e UIL, che assumono la qualifica di soci, è costituito, secondo quanto previsto dall'art.118, Legge n.388 del 2000, come modificato dall'art.48 della legge 27 dicembre 2002, n.289, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua negli Studi Professionali, denominato FONDOPROFESSIONI.

2. FONDOPROFESSIONI (in forma abbreviata "Fondo") è istituito come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli art. 1 e 9 del Regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000 n.361.

3. FONDOPROFESSIONI è il Fondo paritetico per la formazione continua negli Studi Professionali e nelle Aziende che aderiranno al Fondo e finanzia gli interventi di formazione continua degli Studi professionali e delle Aziende che liberamente scelgano di versare a FONDOPROFESSIONI il contributo dello 0,30% istituito dall'art.25. IV comma, della L. 21/12/1978 n.845, e succ. modificazioni.

Art.2 - Sede e durata

Il Fondo ha sede legale a Roma e ha durata illimitata.

Art.3 - Scopi e finalità

Il Fondo non ha fini di lucro ed opera a favore degli aderenti, nonché dei relativi dipendenti, in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed all'incremento qualitativo dei servizi formativi offerti, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti e dalla legislazione di riferimento.

Il Fondo potrà articolarsi al suo interno in sezioni corrispondenti alle cinque Aree Professionali previste dalla Sfera di Applicazione dello stesso CCNL, così come di seguito elencate; Area Professionale Economica Amministrativa - Area Professionale Giuridica - Area Professionale Tecnica - Area Professionale Medico/Sanitaria e Odontoiatrica - Area altre attività professionali intellettuali.

Il Fondo promuove e finanzia secondo le modalità fissate dall'art.118 della legge 388 del 2000, come modificato dall'art.48 della legge 27 dicembre 2002, n.289, i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali di e tra Studi Professionali, nonché di e tra le Aziende, concordati tra le Parti sociali.

L'attuazione dello scopo suindicato è disciplinata dal Regolamento del Fondo. Il Fondo articola la propria attività su base territoriale o su base nazionale.

Art.4 - Aderenti

Assumono la qualifica di aderenti a FONDOPROFESSIONI gli Studi Professionali e le Aziende che optano per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell'art.118 della legge 388 del 2000 come modificato dall'art.48 della legge 27 dicembre 2002, n.289.

Art.5 - Cessazione

L'iscrizione a FONDOPROFESSIONI degli aderenti cessa a seguito di:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa di FONDOPROFESSIONI;
- b) cessazione per qualsiasi causa degli aderenti medesimi;
- c) revoca dell'adesione al Fondo.

Art.6 - Organi

Sono Organi di Fondoprofessionioni:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) La Presidenza;
- d) Il Collegio Sindacale.

La durata delle cariche è stabilita in un quadriennio e le stesse scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto anno della carica; le cariche sono rieleggibili per un numero massimo di tre mandati consecutivi.

La funzione di ciascuno dei componenti degli organi statuari ha termine nel caso in cui venga revocato dal Socio che l'aveva espresso o in caso di decadenza e/o di dimissioni. La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti

assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive.

Nei casi sopra indicati di cessazione della funzione, il socio che aveva effettuato la designazione provvede, nel più breve tempo possibile, ad effettuare una nuova designazione. I sostituti saranno cooptati, e successivamente nominati, ai sensi dell'art.2386 c.c. I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso alla data di nomina. In caso di revoca o dimissioni che comportino il venir meno di oltre 2/3 dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art.7 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da 12 membri, di cui 4 sono designati da Confprofessioni, 1 da Confedertecnica, 1 da Cipa, 2 da Cgil, 2 da Cisl, 2 da Uil.

Spetta all'Assemblea:

- a. nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e tra di essi il Presidente ed il Vice Presidente;
- b. nominare i componenti del Collegio Sindacale;
- c. nominare i componenti degli eventuali Comitati d'area pro-

fessionali;

d. definire le linee guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3 dello Statuto;

e. deliberare in ordine agli eventuali compensi e/o rimborsi spese per gli Organi sociali;

f. deliberare l'ammissione di nuovi soci;

g. approvare le modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni di cui all'art. 1 e quindi sottoposte al vaglio dell'ANPAL;

h. delegare al Consiglio o a singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l'esercizio di determinate funzioni;

i. provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;

j. deliberare la cessazione dello stato di socio;

k. approvare il modello organizzativo del Fondo proposto dal Consiglio di Amministrazione;

l. approvare ogni altra attività proposta all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione;

m. deliberare in merito alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art.6.

n. deliberare sull'articolazione regionale o territoriale del Fondo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 118 della L. 388/2000, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre

2002, n. 289;

o. sciogliere il Fondo e nominare i liquidatori.

I soci si riuniscono in Assemblea almeno due volte l'anno, nonché tutte le volte che ne faccia richiesta almeno la metà dei soci o dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza mediante comunicazione contenente luogo, data e ordine del giorno, a mezzo fax o posta elettronica con prova di ricevimento da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della riunione o, in caso di comprovata urgenza da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Per le riunioni riguardanti le sopracitate lettere g) e o) la convocazione deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

Alle riunioni partecipa il Collegio Sindacale.

Le riunioni vengono Presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questo ultimo, dal componente più anziano. All'inizio viene nominato un Segretario che provvede a redigere il verbale della riunione.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, ma solo ed esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei verbali:

- che sia consentito al Presidente di verificare la regolarità

della costituzione dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, di regolare lo svolgimento dell'Assemblea e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione sarà necessario predisporre il foglio presenze.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale, trascritto nel libro delle assemblee dei soci e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quelle relative alle lettere f), g), j) e o) secondo comma del presente articolo, per le quali si richiede la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

E' consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro; ciascuno membro non può esercitare più di due deleghe.

Art.8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 membri, dei quali 2 designati da Cgil, 2 da Cisl, 2 da Uil, 4 da Confpro-

fessioni, 1 da Confedertecnica e 1 da Cipa.

I componenti il Consiglio sono nominati dall'Assemblea, durano in carica quattro anni, sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio, e possono essere riconfermati per un numero massimo di tre mandati consecutivi.

Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi del Fondo, con esclusione dei seguenti atti riservati alla competenza esclusiva dell'Assemblea:

a. Richiesta fidi complessivamente superiori a Euro 50.000,00

(cinquantamila/00);

b. Atti di disposizioni immobiliari e relativi a mobili registrati;

c. Acquisizione di partecipazioni societarie.

In particolare il Consiglio ha il compito di:

a. dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;

b. vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi del Fondo;

c. predisporre il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi;

d. approvare i costi di amministrazione e di funzionamento dell'Associazione nella misura prevista dalla normativa vigente;

e. redigere i bilanci preventivi e consuntivi del Fondo;

f. regolare il rapporto di lavoro con il personale del Fondo

in ogni sua fase ed aspetto, e fissarne il trattamento economico, incluso quello del Direttore, nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'Assemblea;

g. deliberare in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale necessario per il funzionamento del Fondo nonché in ordine alla nomina e alla revoca del Direttore;

h. approvare le modifiche dello Statuto e del Regolamento da sottoporre all'Assemblea e quindi al vaglio dell'ANPAL;

i. relazionare semestralmente all'Assemblea in merito alle proprie attività;

j. definire, nel rispetto dei principi di trasparenza gestionale, la regolamentazione delle procedure riguardanti:

- valutazione, termini, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto delle attività;

- restituzione delle risorse da parte dei soggetti interessati in caso di mancato utilizzo delle stesse e ogni altro aspetto relativo alle procedure da seguire;

k. approvare le graduatorie di finanziamento;

l. esaminare i reclami dei soggetti interessati per progetti non ammessi a finanziamento;

m. adottare le delibere per l'attuazione di quanto previsto al terzo comma dell'art. 3.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.

In relazione allo svolgimento delle specifiche attività del proprio ufficio, saranno eventualmente riconosciuti compensi, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea, nell'ambito delle spese di funzionamento del Fondo

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, e viene convocato a mezzo fax o posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno 5 giorni prima della riunione o, nei casi di comprovata urgenza, almeno 2 giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Fondo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione ad ogni riunione nomina un segretario.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da un verbale, trascritto nel relativo libro vidimato.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per audio - conferenza o video - conferenza fra più postazioni collegate, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, posto che la riunione si riterrà svolta in quel luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il Collegio Sindacale.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute e l'indennità di carica deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Art.9 - La Presidenza

La Presidenza si compone di un Presidente e di un vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra i componenti del Consiglio di Amministrazione su designazione il primo delle Associazioni datoriali ed il secondo delle OO.SS.LL.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quattro

anni, sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio, e possono essere riconfermati per un numero massimo di tre mandati consecutivi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, impartisce le disposizioni generali e ne controlla l'esecuzione.

In caso di assenza o di impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri congiunti in tutti gli atti del Fondo, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna.

Art.10 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi: uno designato dalle Associazioni datoriali e uno dalle OO.SS.LL. di cui all'art.1; il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le predette Associazioni ed Organizzazioni designano inoltre due Revisori Contabili Sindaci supplenti, uno per parte. I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

I Sindaci di designazione datoriale e sindacale durano in carica quattro anni, sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio, e sono rieleggibili per un numero

massimo di tre mandati consecutivi.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2403bis, 2404, 2405 e 2407 del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale verifica il rispetto delle norme di legge e di statuto, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul concreto funzionamento.

Essi devono riferire all'Assemblea ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio Sindacale esamina i bilanci consuntivi dell'Associazione.

Il Collegio Sindacale riceve dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo approvato per l'elaborazione della propria relazione, entro 30 giorni dalla data dell'assemblea.

Il Collegio provvederà a depositare la relazione presso la sede 15 giorni prima dell'adunanza dei soci.

Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qual volta il suo Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare, è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto da inviarsi almeno

5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale che viene trascritto nel libro previsto dall'art.2421, primo comma, n.5) del Codice Civile e sottoscritto dagli intervenuti.

In relazione allo svolgimento delle specifiche attività del proprio ufficio, il compenso del Collegio Sindacale sarà oggetto di apposita delibera assembleare.

Al Collegio Sindacale può essere affidato, da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'art.2409bis, comma 2) del Codice Civile, il controllo contabile e la revisione legale dei conti. Il compenso relativo allo svolgimento di tale ulteriore attività di controllo sarà oggetto di apposita delibera assembleare.

Qualora invece il Fondo nomini, per il controllo contabile, un diverso organo di revisione (persona fisica, collegio di revisori o società di revisione), questi dovrà comunque essere scelto tra coloro che risultino iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Contabili.

(Si applicano all'organo di revisione, con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale di conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di organo di controllo e di revisione legale dei conti.)

Art.11 - Direttore

All'attività del Fondo è preposto un Direttore, il quale esegue le deliberazioni degli organi sociali del Fondo ed ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi del Fondo, in coerenza con le disposizioni di legge e in attuazione delle direttive del Consiglio al quale risponde.

Il Direttore esercita anche le funzioni previste dal Regolamento.

Art.12 Entrate del Fondo

Ai sensi dell'art.118 della legge 23.12.2000, n.388, come modificato dall'art.48 della legge 27 dicembre 2002, n.289, il Fondo è finanziato:

- dal contributo integrativo, stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 29.12.78, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico degli Studi Professionali e delle Aziende che aderiscono al Fondo;
- da finanziamenti pubblici destinati alle finalità del Fondo in forza di provvedimenti normativi o determinazioni ministeriali;
- da apporti finanziari che, a qualsiasi titolo, vengano destinati al Fondo.

Art.13 Patrimonio sociale

Il patrimonio del Fondo è costituito da:

- a) beni di proprietà dell'Associazione;

b) apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

Art.14 Esercizio sociale

Gli esercizi finanziari del Fondo hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio preventivo entro il mese precedente alla chiusura dell'esercizio e di quello consuntivo entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio

Il bilancio preventivo deve essere presentato all' Assemblea entro un termine che ne consenta l'approvazione nel mese precedente alla data di chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, all'ANPAL ed ai Soci di cui all'art.1.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita del Fondo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.15 - Scioglimento - Cessazione

Lo scioglimento del Fondo è deliberato, con le modalità previ-

ste all'art.7 del presente Statuto.

In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno dalle Associazioni dei datori di lavoro e uno dalle OO.SS.LL. e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.

L'Assemblea determinerà all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad organismi pubblici o privati aventi finalità analoghe a quelle del Fondo.

Art.16 Modifiche statutarie

Il presente Statuto, nonché il Regolamento, potranno essere modificati dall'Assemblea dell'Associazione, nelle modalità previste dal presente statuto all'articolo 7; tali delibere dovranno quindi essere sottoposte al vaglio ed all'approvazione definitiva dell'ANPAL.

Il limite dei tre mandati consecutivi introdotto agli artt.6, 8, 9 e 10 si applica a decorrere dal primo rinnovo delle cariche sociali successivo all'approvazione definitiva del presente Statuto da parte dell'ANPAL.

Art.17 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto è fatto riferimento alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alla contrattazione collettiva nazionale di categoria e al Regolamento.

F.to: Marco Natali

“ Maria Teresa Dalsasso Notaio